



REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dal C.N. il 15/11/2024

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DEL MOVIMENTO

Sezione I - L'Adulto Scout

Art. 1 – Soci

1. Sono Soci del Movimento gli Adulti Scout (AS) che sono censiti in una Comunità.
2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità cui chiede di appartenere; diventa Socio quando è censito in essa.
3. La cessazione del rapporto sociale avviene per le cause previste dall'art. 8 dello Statuto. Le dimissioni volontarie sono presentate al Magister della propria Comunità.
4. Gli Adulti Scout che non hanno pronunciato in precedenza la Promessa Scout la dovranno fare nella Comunità di appartenenza secondo le modalità e le tradizioni di questa. Il nuovo socio che ha già pronunciato la Promessa scout la rinnoverà.
5. Il testo della Legge e della Promessa scout in utilizzo nel Masci si ispira a quello del movimento mondiale degli scout in Allegato 2

Art. 2 - Distintivo ed uniforme

1. I Soci del M.A.S.C.I. si qualificano con il distintivo ed il fazzolettone di foggia e colore approvati dall'ISGF.
2. Il distintivo dell'ISGF, in stoffa, è cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo o plastica, è appuntato sul maglione in posizione corrispondente al distintivo della camicia.
3. Qualora la Comunità lo ritenga opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio, una uniforme scout completa costituita da:
 - camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore;
 - pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu;
 - maglione di lana di colore blu;
 - giacca impermeabile di colore blu;
 - cintura scout con fibbia del MASCI o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza;
 - distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e convessa (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comunità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo;
 - distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità.
4. Non sono ammessi altri distintivi all'infuori di quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per il periodo dell'evento stesso.
5. Il Consiglio nazionale può deliberare, a maggioranza

semplice, l'adozione di altri distintivi.

6. Spetta ai singoli Consigli Regionali definire l'emblema contenuto nel distintivo di Regione.

Sezione II - Identità visiva del Movimento

Art. 3 - Logo e acronimo del Movimento e loro utilizzo

1. L'identità visiva del Movimento è espressa dal logo rappresentato nella configurazione grafica di cui all'allegato 1. Esso racchiude l'acronimo e il simbolo di cui all'articolo 1 dello Statuto.
2. Gli organi del livello nazionale del Movimento impiegano il logo nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento.
3. Gli organi del livello regionale impiegano il logo, accompagnato dalla denominazione della rispettiva Regione, nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento.
4. Le Comunità impiegano il logo, accompagnato dalla rispettiva denominazione di comunità, nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento.
5. Ogni altro impiego del logo, purché compatibile con i principi e i valori espressi dallo Statuto e dal Patto Comunitario, deve essere autorizzato dal Comitato esecutivo nazionale, secondo linee guida stabilite dal Consiglio nazionale.
6. I diversi livelli del Movimento che autonomamente sono iscritti al Registro nazionale del terzo settore (RUNTS) aggiungono nella intestazione dei loro atti al riferimento del singolo ente l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale» secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Sezione III – La Comunità

Art. 4 – Censimenti e quote associative

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Magister invia al Comitato esecutivo nazionale, con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale, il censimento dei soci della propria Comunità per l'anno corrente, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio nazionale. Contestualmente il Magister invia, con le medesime modalità, copia del censimento al Segretario Regionale; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti è accolto dal Comitato esecutivo nazionale.
2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati eventuali censimenti suppletivi, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Le Comunità di nuova costituzione possono essere censite, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi momento dell'anno, con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.
4. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato esecutivo, dell'opposizione al censimento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove possono, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Art .5 – Nuove Comunità

1. Coloro i quali, in numero non inferiore a sette, intendono costituire una nuova Comunità, ne fanno richiesta al Consiglio regionale di appartenenza geografica, inviandola al Segretario regionale, redigendo preventivamente un Atto Costitutivo.
2. Il Segretario Regionale trasmette la richiesta al Comitato esecutivo nazionale entro tre mesi, allegando il parere del Consiglio regionale.
3. Il Comitato esecutivo nazionale registra la nuova comunità ovvero, in caso di valutazione negativa, entro un mese, rimanda la domanda alla Regione per ulteriori valutazioni.

Art. 6 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)

1. Il Movimento riconosce la Comunità Scout Italiana *Foulards Blancs*.
2. Il Movimento censisce come soci coloro che, fatta la scelta di servizio della Comunità Italiana *Foulards Blancs*, intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo degli adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.
3. Il censimento avviene nelle Comunità locali di cui i *Foulards Blancs* divengono soci attivi.
4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei *Foulards Blancs* possono indossare sull'uniforme M.A.S.C.I. il fazzolettone e i distintivi della Comunità FB.

Art.7 – Vita di Comunità

1. Ogni Comunità redige la propria Carta di Comunità ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dopo un adeguato periodo di preparazione, e di norma non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità medesima; la verifica del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve precedere l'inoltro al Presidente nazionale per la ratifica.
2. La Carta deve contenere almeno:
 - l'adesione esplicita al Patto Scautario e allo Statuto del MASCI;
 - le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Assemblea di Comunità, per gli adempimenti di cui all'articolo 11 dello Statuto;
 - le norme per il funzionamento dell'eventuale Magistero, se scelto dall'Assemblea;
 - eventuali precisazioni sui compiti del Tesoriere.
3. La Carta di Comunità può prevedere la diarchia (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna) per il servizio di Magister. Ove non diversamente previsto dai Regolamenti regionali, la diarchia si esprime come unità singola nella rappresentanza e nel voto in seno al Consiglio regionale.
4. La Comunità assume il nome della località di

costituzione. Le Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione, assegnato dal Nazionale. È possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica.

5. Il Comitato esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera dell'ISGF, con indicazione, in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro, del numero di registrazione attribuito alla Comunità.
6. La Comunità elegge democraticamente il proprio magister e l'eventuale magistero, secondo le modalità definite nella propria Carta, e ne stende relativo verbale che è inviato al Consiglio regionale.
7. Ogni anno la Comunità approva il rendiconto economico preparato dal tesoriere e ne invia copia al Segretario regionale entro il 30 aprile
8. Il Magister rappresenta la Comunità anche all'esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.

Sezione IV- Del livello regionale

Art.8- Organismi e attribuzioni del livello regionale

1. Le Regioni redigono il loro Regolamento applicativo per organizzare e realizzare i propri compiti e regolare il funzionamento degli organismi regionali, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto.
2. Il Regolamento regionale è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale che deve deliberare entro sei mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Il Regolamento regionale può prevedere la diarchia nell'attribuzione degli incarichi di servizio (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna del medesimo incarico). La diarchia si esprime come unità singola nell'esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli.
4. Il Segretario Regionale rappresenta la Regione anche all'esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.
5. Il Consiglio regionale approva annualmente il rendiconto economico predisposto dal tesoriere e lo invia per conoscenza al Comitato esecutivo nazionale entro il 30 aprile.

Art. 9 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti

1. Gli incarichi elettivi regionali sono rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni in cui essi scadono, salvo per quelli che scadono nella seconda metà dell'anno, che sono rinnovati entro la fine dell'anno solare. I rinnovi successivi alla scadenza naturale devono essere autorizzati dal Presidente nazionale.
2. I risultati delle elezioni nelle assemblee di Comunità sono comunicati, a cura del Magister, al Segretario Regionale e al Comitato esecutivo nazionale, entro quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato esecutivo nazionale i risultati delle elezioni nelle Assemblee Regionali, inviando copia del relativo verbale.
3. Nella prima riunione del Consiglio regionale dopo l'Assemblea elettiva, il Segretario regionale propone per la ratifica la nomina del Vicesegretario, che sostituisce il Segretario impossibilitato per temporaneo impedimento. In caso di decadenza del Segretario il Vicesegretario è chiamato a guidare la Regione fino alla Assemblea regionale elettiva da svolgersi entro sei mesi.

Art. 10- Iniziative regionali

1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale con congruo anticipo gli eventi regionali od interregionali previsti nei rispettivi programmi annuali.

Sezione V - Del livello nazionale

Art. 11 - Assemblea nazionale

1. Il Consiglio nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea nazionale almeno un anno prima della data prevista per il suo svolgimento e ne stabilisce l'ordine del giorno almeno cinque mesi prima di questa data. Nell'ultima sua riunione prima dell'Assemblea, il Consiglio nomina altresì la Commissione per la Verifica delle Credenziali, costituita da un Presidente, due Vice Presidenti e altri tre componenti, scelti tra i soci del Movimento, e stabilisce gli altri incarichi di servizio di cui all'articolo 29, da proporre all'Assemblea.
2. Gli adulti scout di ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvedono all'elezione del proprio delegato, in ragione di uno per Comunità. Le Comunità danno comunicazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Delegati eletti. Ove le Comunità non provvedano all'elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega ad un Adulto Scout di un'altra Comunità dandone notizia al Segretario Regionale. Qualora la Comunità non provveda alla nomina entro il sessantesimo giorno prima della data di inizio dell'Assemblea, il Consiglio regionale, sentita la Comunità inadempiente, provvede ad attribuire la delega ad un altro Adulto Scout della medesima regione. I Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale tali nominativi almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale.
3. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali non possono essere nominati Delegati, in quanto membri di diritto dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto. I componenti dell'Organo di controllo nazionali, che non siano Delegati, partecipano all'Assemblea nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze.
4. La qualità di Delegato è certificata dal Segretario Regionale alla Commissione per la verifica delle credenziali.
5. Il Delegato impossibilitato a partecipare all'Assemblea può essere sostituito da un altro componente della propria Comunità. Ove non sia presente un altro Adulto Scout della Comunità del Delegato impossibilitato, il Segretario regionale attribuisce la delega ad un altro Adulto Scout della medesima Regione comunicando la stessa al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali, prima dell'inizio dell'Assemblea. Ciascun Delegato può rappresentare una sola Comunità.

Art. 12 - Indirizzo programmatico.

1. I Consigli Regionali elaborano proposte per le linee di indirizzo programmatico pluriennale del Movimento - di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) dello Statuto - e le fanno pervenire, cinque mesi prima della data dell'Assemblea al Presidente nazionale; il Presidente assegna le proposte a un Gruppo di lavoro che provvede ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di discordanza.
2. Il Consiglio nazionale esamina le proposte delle regioni e le integra con le proposte dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Gruppo di lavoro procede quindi alla stesura di un testo definitivo, alla luce della discussione svolta in Consiglio. Il testo sarà organizzato per punti, in modo da poter essere facilmente discusso ed eventualmente modificato dall'Assemblea.
4. Il Consiglio nazionale, nella riunione immediatamente precedente l'Assemblea, discute il testo proposto dal Gruppo di lavoro e formula la proposta definitiva dell'Indirizzo programmatico, integrandola con quanto emerso dalla relazione del Presidente.
5. Il testo della proposta di Indirizzo programmatico del Consiglio nazionale è inviato alle Regioni almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 13 - Specifici documenti di interesse generale del Movimento

1. I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale inviano al Comitato esecutivo nazionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea, specifici documenti di interesse generale del movimento, di cui all'art. 17, comma 2, lettera c) dello Statuto.
2. Il Comitato esecutivo nazionale raccoglie i documenti di cui al comma 1 e li invia alle Regioni e alle Comunità almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art 14 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali

1. Spetta al Consiglio nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature per le cariche di cui all'articolo 17 dello Statuto.
2. Da parte di ogni soggetto proponente può essere indicato un solo candidato agli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Organo di controllo e fino a tre candidati all'incarico di Consigliere nazionale.
3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio dell'Assemblea.
4. Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea nazionale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato esecutivo l'accettazione della candidatura per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi.
5. Il Comitato esecutivo, verificato quanto disposto dall'art.34 dello statuto, verificati la qualità di socio dei candidati e la loro accettazione, forma un elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza delle candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti del Consiglio nazionale e agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
6. Il Consigliere nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato esecutivo decade dalle funzioni di Segretario Regionale o di Magister. Ove un Consigliere nazionale o un Organo di controllo eletto accetti di far parte del Comitato esecutivo, decade dall'incarico nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.

Art. 15 - Del Presidente nazionale

1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà immediata notizia per posta elettronica ai Consiglieri Nazionali.
2. Il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale almeno cinque mesi prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari

Regionali della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle in merito all'interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si avvale dell'assistenza di due Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono proposti dal Presidente e ratificati dal Consiglio nazionale alla sua prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. La durata dell'incarico dei consulenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente.
4. La relazione del Presidente all'Assemblea nazionale sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione dell'indirizzo programmatico è pubblicata su Strade Aperte e sul sito internet del Movimento e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico almeno un mese prima dell'Assemblea nazionale.
5. Ove ricorrano importanti e giustificati motivi, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato esecutivo. Tale decisione è immediatamente comunicata per iscritto al Segretario nazionale e ai componenti del Consiglio nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. Su richiesta del prescritto numero di Consiglieri, il Presidente convoca un Consiglio nazionale straordinario per discutere della decisione.
6. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comunitario o con l'indirizzo programmatico del Movimento, l'intervento del Presidente teso a sospendere dette iniziative ha luogo previa consultazione degli Adulti Scout indicati al comma 3 del presente articolo.

Art. 16 - Dell'Assistente Ecclesiastico nazionale e regionale

1. La terna per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana è votata dal Consiglio nazionale almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dell'Assistente.
2. La terna per la nomina dell'Assistente ecclesiastico regionale da presentare alla Conferenza Episcopale Regionale competente per territorio è votata dal Consiglio regionale relativo almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dell'Assistente.

Art. 17 - Del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta elettronica almeno venti giorni prima.
2. Il Presidente nazionale convoca la prima riunione del Consiglio nazionale entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea nazionale che lo ha eletto.
3. Il Presidente nazionale rende noti al CN i nominativi degli incaricati che ricoprono ruoli di rilevanza nazionale e degli adulti scout che operano in sua vece.
4. Il Comitato esecutivo può essere invitato dal Presidente nazionale a partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.
5. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni.

6. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nazionale su proposta dell'amministratore

Art.18 - Del Segretario nazionale e del Comitato esecutivo

1. Il Segretario nazionale comunica i nomi dei soci da lui designati come componenti il Comitato esecutivo, compreso quello del Vice Segretario, nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva all'Assemblea nazionale che lo ha eletto. L'approvazione del Consiglio nazionale avviene contemporaneamente su tutti i nominativi proposti, a scrutinio segreto salvo diversa delibera del CN.
2. La nomina degli Adulti Scout che, a norma dell'art. 22, comma 2, dello Statuto sono, su progetto, componenti del Comitato esecutivo a tempo determinato deve essere approvata dal Consiglio nazionale.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce, anche via web, almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario nazionale contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale, il Segretario nazionale (o, in sua assenza, il Vice Segretario) ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario nazionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante.
5. In seno al Comitato esecutivo è nominato un segretario verbalizzante con il compito di redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni assunte. Il Segretario nazionale cura la trasmissione dei verbali del Comitato esecutivo al Presidente nazionale e al Consiglio nazionale.
6. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art.4 del presente regolamento. In tali ipotesi il Comitato esecutivo nazionale notifica alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica e informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato esecutivo ritenesse opportuni. La mancata proposizione del ricorso o un suo esito negativo impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato esecutivo procede all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote.
7. La relazione prevista dall'art. 22, comma 7, dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.

Sezione VI - Dei bilanci, delle quote associative e della copertura assicurativa dei soci

Art. 19 - Bilancio, quote associative e copertura assicurativa dei soci

1. Il Consiglio nazionale, su proposta dell'Amministratore e previo parere favorevole del Comitato esecutivo, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché eventuali spese straordinarie.
2. Il Consiglio nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione dell'Organo di controllo approva il

bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato esecutivo.

3. La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio nazionale, a cura dell'Amministratore, dopo l'approvazione da parte del Comitato esecutivo, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.
4. Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodicesimo della previsione dell'anno precedente per ogni mese di gestione.
5. Il Consiglio nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, le quote associative per l'anno sociale successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e soci in servizio presso associazioni scout giovanili.
6. Il Consiglio nazionale delibera sulle polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Sezione VII - Del Terzo Settore

Art. 20 - Iscrizione al RUNTS

1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. può iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) con delibera del Consiglio Nazionale e ricorrendone i presupposti, nella sezione APS.
2. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. che scelgono di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) dovranno tempestivamente comunicarlo all'Esecutivo nazionale indicando il numero di iscrizione, anche per permettere la costituzione di una Rete associativa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore

Art. 21 - Supporto per l'iscrizione al Runts

1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. si organizza per offrire supporto tecnico alle regioni e alle comunità in riferimento alle procedure di iscrizione al Runts.
2. I livelli regionali si interfacciano con il livello nazionale e affiancano le comunità in riferimento all'iscrizione al Runts.
3. È cura dell'Esecutivo nazionale predisporre la modulistica per la documentazione necessaria per l'iscrizione dei diversi livelli al Runts e comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno, a tutte le regioni e comunità la modulistica per tutti gli adempimenti statuari, in particolare:
 - lo schema di atto costitutivo di una nuova comunità;
 - lo schema del verbale per l'Assemblea regionale elettiva e per l'Assemblea di comunità che elegge il Magister;
 - lo schema del rendiconto finanziario annuale per le regioni e per le comunità.

Art. 22 - Rete nazionale e adempimenti

1. Ogni Comunità e ogni Regione sono parte del Movimento e interagiscono come rete associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del MASCI. Se si verificano i presupposti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le

comunità e le regioni iscritte al RUNTS vanno a costituire La Rete nazionale del MASCI.

2. Nel caso ricorrano violazioni del Regolamento o dello Statuto da parte di una Comunità viene coinvolto in prima istanza il Segretario regionale competente, nel perdurare della situazione, dopo tre mesi si ricorre al Presidente nazionale per quanto di sua competenza.

Art. 23 - Sede

1. Ogni Comunità e ogni Regione che si iscrive al *Registro unico nazionale del terzo settore* deve indicare la propria sede e informarne tempestivamente il Segretario nazionale.

Sezione VIII - Della mondialità

Art.24 - Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.

1. Il Consiglio nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello internazionale, o parteciparvi, e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.
2. Il Segretario Internazionale:
 - a. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività;
 - b. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per realizzare e dare continuità ed efficacia a tali attività;
 - c. invia all'Ufficio mondiale dell'ISGF la documentazione sulle attività alle quali partecipa il MASCI;
 - d. mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese;
 - e. nella sua relazione annuale al Consiglio nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo.

Sezione IX - Delle imprese

Art.25 - Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.

1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio nazionale che può nominare un apposito incaricato per la loro gestione il quale riferisce al Consiglio nazionale sullo stato dell'iniziativa almeno una volta l'anno.
2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all'art.30, comma 1 dello Statuto sono costituite, secondo le norme stabilite dal codice del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa.
3. Gli statuti dei detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I.; i Soci chiamati a farne parte sono indicati dal Consiglio nazionale.
4. Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio nazionale il bilancio d'esercizio e presenta un rapporto sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.

Sezione X - Modifica del Regolamento

Art.26 - Modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento è modificato secondo la procedura prevista dall'art.33, comma 5, dello Statuto.

TITOLO II

LAVORI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Sezione I - Operazioni preliminari e di apertura dell'Assemblea - Organi assembleari

Art. 27 - Commissione per la verifica delle credenziali

1. La Commissione per la verifica delle credenziali, nominata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del presente Regolamento, si insedia sul luogo dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'ora fissata dal Consiglio nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Il Comitato esecutivo nazionale fornisce alla Commissione, prima del suo insediamento, gli elenchi dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, suddivisi per regioni.

Art. 28 - Verifica delle credenziali

1. La commissione verifica le credenziali dei delegati delle Comunità riportandone la presenza su appositi elenchi.
2. In caso di sostituzione di Delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, la Commissione modifica di conseguenza gli elenchi.
3. Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commissione comunica al Presidente nazionale il numero dei Delegati e dei componenti di diritto presenti. Nel prosieguo dei lavori fornisce lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richieda.

Art. 29 - Operazioni di apertura dell'Assemblea

1. Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, dichiaratala aperta, propone per l'approvazione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 11, la nomina:
 - a. del Presidente e del Vice Presidente;
 - b. di due Segretari;
 - c. del Comitato Mozioni, composto dal Presidente e due membri;
 - d. del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e almeno quattro scrutatori;
 - e. del seggio elettorale composto da un Presidente e almeno due scrutatori.
2. Subito dopo tali operazioni, il Presidente nazionale cede la presidenza al Presidente dell'Assemblea, che invita il Vice Presidente, i Segretari e il Comitato Mozioni a prendere posto nei posti assegnati in sala.

Art. 30 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale è stabilito dal Consiglio nazionale nel termine di cui all'articolo 11, comma 1.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale congiuntamente possono chiedere in qualunque momento, con apposita mozione d'ordine, l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti. In nessun caso questa procedura può essere utilizzata per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.

Art. 31 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni e ne

cura il regolare svolgimento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alla redazione, a cura dei Segretari, del verbale dei lavori, che poi sottoscrive unitamente al Vice Presidente e ai Segretari.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.

Art. 32 - Segretari

1. I Segretari curano la redazione del verbale dell'Assemblea, contenente il resoconto dei lavori svolti e delle deliberazioni assunte e, in allegato, il relativo materiale (mozioni, documenti e verbale del seggio).

Art. 33 - Collegio degli scrutatori

1. Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto in aula, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 34, accertandone i risultati e comunicandoli al Presidente dell'Assemblea.

Art. 34 - Seggio elettorale

1. Il Seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scrutinio segreto di persone ai vari incarichi di servizio. Il Presidente del seggio elettorale sovrintende a tutte le operazioni di voto, verifica, ove necessario, l'identità e le credenziali degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari.
2. Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.

Art. 35 - Documenti sottoposti all'Assemblea - Mozioni urgenti

1. I documenti di interesse generale di cui all'articolo 17 comma 2, lettera c) dello Statuto, sono presentati all'Assemblea secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 13. Eventuali emendamenti a tali documenti possono essere presentati al Comitato Mozioni di cui all'articolo 36 entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea.
2. In caso di necessità, possono essere presentate mozioni urgenti a firma congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, ovvero con la firma di almeno due terzi dei membri del Consiglio nazionale. Tali Mozioni possono essere presentate al Comitato Mozioni entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea. Eventuali emendamenti a tali mozioni urgenti possono essere presentati al Comitato Mozioni fino all'inizio della loro discussione. In nessun caso le mozioni di cui al presente comma possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento o il Patto Comunitario.

Art. 36 - Comitato Mozioni

1. Per l'esame preliminare dei documenti di cui all'articolo 35, nonché degli eventuali emendamenti ad essi riferiti, è costituito un Comitato Mozioni, nominato dal Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 11, tra i membri dell'Assemblea, e composto da un Presidente e da due componenti.
2. Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi,

d'intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, ovvero, in caso di testi concernenti argomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un'armonizzazione degli stessi. Informa tempestivamente il Presidente dell'Assemblea della presentazione di emendamenti e mozioni urgenti, e trasmette i testi corredati delle opportune modifiche per la loro discussione.

3. Il Comitato Mozioni agisce anche come organo consultivo a disposizione del Presidente dell'Assemblea sulle questioni relative alla discussione di mozioni ed emendamenti.

Sezione II - Svolgimento dell'Assemblea

Art. 37 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento

1. Il Presidente dell'Assemblea cura che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno vengano trattati ordinatamente e nei tempi previsti dall'ordine del giorno.
2. Il Presidente, tenendo conto del tempo a disposizione e del numero delle richieste di intervento, fissa preventivamente la durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo, toglie irrevocabilmente la parola.
3. Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell'Assemblea può fissare il numero massimo di interventi su un determinato punto in discussione.
4. Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.
5. Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione.
6. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell'ordine di iscrizione, salvo che il Presidente non decida di modificare tale ordine per esigenze di chiarezza della discussione.

Art. 38 - Mozione d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori propongono, anche oralmente, una apposita mozione d'ordine. Se il Presidente dell'Assemblea riconosce la natura procedurale della proposta, dà al suo proponente la parola alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

Art. 39 - Sulle votazioni

1. Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all'Assemblea, può mettere ai voti un documento di cui all'articolo 35 per parti separate.
2. Qualora sul medesimo argomento siano presentati più documenti, essi vengono messi ai voti iniziando da quello il cui contenuto, a giudizio del Presidente, si allontana maggiormente dalla situazione esistente. Qualora su un documento siano presentati più emendamenti, essi sono messi ai voti in ordine di distanza dal contenuto del documento al quale si riferiscono. Al termine della votazione degli emendamenti, il documento nel suo complesso viene messo in votazione nel testo originario, se tutti gli emendamenti sono stati respinti, ovvero nel testo emendato.
3. Nessuno può parlare due volte sul medesimo documento, eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine.

Art. 40 - Indirizzo programmatico

1. Per l'esame in Assemblea dell'indirizzo programmatico elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 12, il

Presidente dell'Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da membri del Consiglio nazionale o del Comitato esecutivo nazionale o di adulti scout esperti nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente nazionale, che provvedono ad una sintesi delle indicazioni emerse e le trasmettono alla Commissione di cui al comma 2.

2. Il Presidente indica i membri dell'Assemblea chiamati a far parte della Commissione deputata all'elaborazione finale dell'indirizzo programmatico, tenuto conto del contributo offerto nella fase preparatoria.
3. La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ricevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica di linee di indirizzo programmatico articolate per punti. La proposta della Commissione è sottoposta punto per punto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 41 - Relazione del Presidente

1. In apertura dei lavori dell'Assemblea il Presidente nazionale svolge la propria relazione (o una sintesi di quanto inviato nei tempi previsti) sul triennio trascorso.
2. Dopo il dibattito, la relazione del Presidente nazionale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 42 - Maggioranze

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea che non abbiano ad oggetto modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.
2. Nell'elezione a scrutinio segreto ai servizi di Presidente nazionale e di Segretario nazionale, se nessuno dei candidati ottiene alla prima votazione un numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Nell'elezione di tutti gli altri incarichi di servizio da parte dell'Assemblea, nel caso in cui due o più candidati conseguano lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano per appartenenza al Movimento senza soluzione di continuità.

Art. 43 - Modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario

1. Nelle Assemblee Nazionali che abbiano all'ordine del giorno proposte di modifica dello Statuto, secondo la procedura di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto, entro il termine fissato dal Consiglio nazionale nel programma dell'Assemblea possono essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle predette proposte. Gli emendamenti devono indicare con precisione la proposta e l'articolo cui si riferiscono, ed essere accompagnati da una nota esplicativa sulle motivazioni e il contenuto dell'emendamento.
2. Il Comitato Mozioni può, con l'accordo dei proponenti, armonizzare gli emendamenti di analogo contenuto riferiti alla medesima proposta di modifica.
3. In sede di dibattito e di votazioni sulle proposte di modifica di cui al comma 1 non possono essere presentate mozioni d'ordine.
4. Alla luce del tempo attribuito al dibattito dall'ordine del giorno dell'Assemblea e del numero di proposte e di emendamenti all'esame, il Presidente fissa il tempo a

- disposizione di ciascun presentatore per illustrare le proposte di modifica e gli emendamenti.
5. Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; proposte di modifica ed emendamenti firmati da più partecipanti all'Assemblea sono presentati un'unica volta.
 6. Conclusa la fase di presentazione e di dibattito generale, da contenere nei tempi previsti dall'ordine del giorno dell'Assemblea, si procede alla fase di votazione, seguendo l'ordine degli articoli dello Statuto che sono oggetto di proposte di modifica.
 7. Nel caso di più proposte di modifica relative al medesimo articolo, l'esame inizia dalla proposta il cui contenuto risulti, a giudizio del Presidente, più distante dal testo vigente.
 8. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli eventuali emendamenti ad essa riferiti, iniziando dal più distante dal contenuto della proposta.
 9. Al termine della votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione la proposta di modifica (nel testo emendato, in caso di approvazione di emendamenti ad essa riferiti).
 10. L'approvazione di una proposta di modifica può determinare, a giudizio del Presidente, effetti di preclusione sulle proposte ancora da esaminare riferite al medesimo articolo. Esaurita la votazione di tutte le modifiche proposte allo stesso articolo dello Statuto, nel caso in cui almeno una proposta sia stata approvata, il Presidente pone in votazione l'articolo nel suo complesso: il nuovo testo dell'articolo è approvato se in tale votazione è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 33, comma 4, lettera a) dello Statuto.
 11. Prima di ogni votazione di emendamenti o proposte di modifica è ammesso un solo intervento a favore ed uno contro.
 12. Esaurita la votazione di tutti gli articoli oggetto di proposte di modifica, se almeno uno di essi è stato modificato con la maggioranza prescritta, il Presidente pone in votazione lo Statuto modificato nel suo complesso. Lo

Statuto è approvato se nella votazione finale è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 33 comma 4, lettera a) dello Statuto. Prima della votazione finale, sono ammessi tre interventi a favore e tre contro, nei tempi fissati dal Presidente.

13. Il Patto comunitario, al fine di garantire l'omogeneità e la coerenza, viene votato unitariamente dall'Assemblea nel testo proposto dal Consiglio Nazionale e a seguito di un percorso partecipativo del Movimento.
14. Eventuali modifiche allo Statuto o al Patto Comunitario entrano in vigore solo dopo la conclusione dell'Assemblea che le ha approvate.
15. In caso di approvazione di modifiche, il Comitato Mozioni può proporre all'Assemblea l'inserimento di norme transitorie, per una più agevole applicazione delle modifiche approvate.

Art. 44 - Delibere comportanti oneri economici

1. Prima della votazione di documenti che, a giudizio del Comitato Mozioni, comportino oneri economici a carico del Movimento, il Presidente del Comitato deve raccogliere il parere dell'Amministratore ovvero, in sua assenza, del Segretario nazionale. Nel caso in cui il parere sia negativo, il Comitato Mozioni informa il Presidente, che ne deve dare conto all'Assemblea in fase di votazione. Il documento deve comunque indicare espressamente, a pena di inammissibilità, il limite di spesa previsto ed i mezzi con i quali farvi fronte.

Art. 45 - Elezioni a scrutinio segreto

1. Prima che gli aventi diritto al voto ritirino le schede elettorali al seggio, i componenti del seggio verificano l'identità e la qualità di avente diritto al voto.
2. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza per il Presidente e il Segretario nazionale, una sola preferenza per i componenti dell'Organo di controllo e fino a tre preferenze per i componenti del Consiglio nazionale.

TITOLO III -

LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 46 - Numero legale e modi di votazione

1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando è presente il Presidente nazionale o il Vice Presidente ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto.
2. Un Segretario regionale impossibilitato a partecipare può farsi sostituire dal suo vice Segretario o da altro Adulto Scout della sua Regione dandone comunicazione al Presidente nazionale.
3. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale. Qualora si tratti di ratificare l'assegnazione di incarichi proposta dal Presidente nazionale o dal Segretario nazionale si procede a scrutinio segreto, salvo diversa delibera a maggioranza del CN.
4. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni salvo i casi in cui il presente Regolamento disponga diversamente.

Art. 47 - Calendario delle riunioni e tempi del dibattito.

1. Alla prima riunione del Consiglio, il Presidente propone

il calendario delle riunioni per l'anno in corso e, ove possibile, per l'intero triennio. Il calendario è approvato dal Consiglio a maggioranza semplice.

2. All'inizio di ogni riunione il Presidente fissa i tempi massimi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi.

Art. 48 - Convocazione ed ordine del giorno.

1. Il Presidente nazionale invia, di volta in volta, la convocazione della riunione del Consiglio, assieme all'ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data stabilita.
2. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente nazionale. I membri del Consiglio possono inviare al Presidente nazionale, almeno trenta giorni prima della riunione, proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno. Le proposte devono essere accompagnate dal materiale illustrativo ed eventualmente da una proposta di mozione da mettere ai voti. Ogni proposta che comporti una ricaduta finanziaria nel bilancio preventivo, deve illustrare con precisione le voci oggetto della variazione di tale bilancio.
3. Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all'ordine del giorno argomenti sui quali il Consiglio ha già deliberato negli ultimi

ventiquattro mesi.

Art. 49 – Materiale illustrativo dei punti all'ordine del giorno

1. Assieme all'ordine del giorno o comunque in tempo utile, il Presidente invia ai partecipanti il materiale illustrativo sui vari argomenti da trattare. Se il materiale è ritenuto insufficiente, i Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che l'argomento sia rimandato ad altro incontro.
2. Per argomenti più generali, legati al cammino del Movimento, possono essere proposte schede di approfondimento.

Art. 50 – Gruppi di lavoro

1. Secondo le necessità, possono essere costituiti Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, per istruire i lavori e facilitare e snellire i compiti del Consiglio. Essi esaminano gli argomenti affidati per predisporre la discussione e la deliberazione in sede plenaria.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce la composizione dei Gruppi di lavoro, l'animatore (o gli animatori) scelto tra i Consiglieri nazionali eletti, le tematiche e gli obiettivi. Su sua richiesta, un Consigliere può essere spostato da un Gruppo di lavoro ad un altro.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, nei tempi previsti dall'ordine del giorno, in occasione del Consiglio nazionale, e può lavorare, nei periodi tra una riunione e la successiva, anche per via telematica.
4. In casi eccezionali e per particolari temi, il Presidente, valutati assieme all'Amministratore i costi, può autorizzare riunioni separate dei Gruppi fuori dai luoghi e dai tempi previsti.

Art. 51 – Modalità di lavoro del Consiglio

1. Ciascun argomento all'ordine del giorno del Consiglio è esaminato con il seguente procedimento:
 - a. breve illustrazione dell'argomento da discutere a cura del Presidente, o del Coordinatore del Gruppo di lavoro competente, o del proponente, o di un delegato;
 - b. di norma ogni consigliere interviene una sola volta nel corso della discussione;
 - c. eventuale replica del proponente o del relatore;
 - d. votazione, eventualmente sulla base di documento o mozione.
2. Durante lo svolgimento del Consiglio sono previsti:
 - momenti di preghiera o di riflessione;
 - momenti di animazione su temi d'interesse del Movimento;
 - momenti di fraternità;
 - momenti di confronto con persone anche esterne al Consiglio ed al Movimento.

Art. 52 – Partecipazione di esperti al Consiglio

1. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio i membri del Comitato esecutivo, i Coordinatori di Pattuglie e i referenti di specifici incarichi, nonché esperti

(Adulti Scout e non appartenenti al Movimento).

2. I membri del Consiglio possono chiedere al Presidente, ove il tema lo giustifichi, che vengano invitati alle riunioni del Consiglio i soggetti di cui al comma precedente.

Art. 53 – Verbale delle riunioni

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nazionale sceglie, tra i suoi membri, con mandato triennale, un incaricato alla redazione del verbale.
2. Il verbalizzante invia al Presidente nazionale, entro quindici giorni dalla seduta, la bozza del verbale della riunione.
3. Il Presidente provvederà, entro i successivi sette giorni, ad inviare il verbale a tutti i consiglieri.
4. La verbalizzazione avviene in forma sintetica, riportando solo il risultato finale delle delibere adottate. Ciascun Consigliere durante la discussione può chiedere che venga verbalizzato analiticamente il suo intervento o voto contrario ad una delibera.
5. Qualora non sia riportato correttamente il senso di un proprio intervento, ciascun Consigliere può inviare entro sette giorni dall'invio al Presidente nazionale una integrazione da allegare allo stesso.
6. Entro trenta giorni dalla conclusione della seduta del Consiglio nazionale, raccolte le osservazioni ed integrazioni inviate dai Consiglieri, il verbale verrà trasmesso al Responsabile del sito Internet, per essere inserito sul portale web del Movimento.

Art. 54 – Proposta di persone ad incarichi particolari

1. In caso di Adulti Scout regolarmente censiti proposti ad incarichi particolari, ai sensi dell'art. 22, comma 2 dello Statuto, sentito il Segretario della regione di provenienza, deve essere predisposta una breve presentazione, da inviare ai Consiglieri in tempo utile.
2. In una apposita delibera si specificheranno ambito, responsabilità e limiti temporali dell'incarico stesso.

Art. 55 – Località delle riunioni

1. Le riunioni si terranno nelle località proposte dal Presidente e deliberate nel calendario pluriennale dal Consiglio nazionale, tenendo conto, per quanto possibile, di una rotazione tra le regioni ospitanti.

Art. 56 – Consiglio nazionale aperto

1. Possono assistere alle riunioni del Consiglio nazionale fino a cinque Adulti scout senza diritto di parola e di voto, a loro organizzazione e spese.
2. Ciascun interessato, presa visione dell'ordine del giorno, è tenuto ad inviare la richiesta di partecipazione, almeno venti giorni prima della data della riunione, al proprio Segretario Regionale che le inoltrerà immediatamente al Segretario nazionale, per una conferma da dare in tempo utile. Priorità verrà data, a giudizio del Presidente nazionale, ad una rappresentanza di più regioni e, in via secondaria, all'ordine di invio delle richieste.

TITOLO IV

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO

Art. 57 – Criteri generali

1. Le spese oggetto del presente regolamento riguardano il viaggio ed il soggiorno per le attività istituzionali e programmate dal Movimento, a livello nazionale o

internazionale e per attività di Presidente e Segretario per mandato istituzionale, su invito o di iniziativa.

2. Le spese per eventuali ospiti o invitati alle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo devono essere autorizzate dal Presidente, sentito l'Amministratore.

3. Per la partecipazione al Consiglio nazionale le Regioni che affidano ad una diarchia il servizio di Segretario regionale saranno rimborsate per un solo componente.

Art. 58 – Spese di viaggio per i componenti degli organi istituzionali.

1. Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dal Movimento ai Consiglieri eletti, ai Segretari regionali, ai componenti il Comitato esecutivo, all'Organo di controllo e ai componenti di altri organi istituzionali con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio nazionale con apposite linee guida approvate o confermate con cadenza almeno triennale.

Art. 59 - Spese di viaggio e soggiorno per attività dei Gruppi di Lavoro del Consiglio nazionale, delle Pattuglie nazionali e di altri gruppi di lavoro

1. Per gli incontri dei Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale svolti al di fuori delle riunioni del Consiglio, autorizzati dal Presidente, le spese di soggiorno e di viaggio dei componenti sono a carico del Movimento con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 58, comma 1.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica alle riunioni delle pattuglie nazionali e agli eventuali gruppi di lavoro a tema istituiti dal Consiglio nazionale per particolari esigenze.

Art. 60 – Eventi di formazione

1. Le spese di viaggio per i capi campo in occasione di eventi di formazione sono rimborsate dal Movimento con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 58, comma 1; le spese di soggiorno sono a carico dell'organizzazione dell'evento o dei singoli.
2. L'organizzazione dell'evento deve procedere secondo il

principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio di previsione e determinando la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pareggio finanziario.

Art. 61 - Convegni e altri Eventi nazionali

1. I Convegni e gli altri eventi nazionali sono autofinanziati, salvo diversa delibera del Consiglio nazionale, senza alcuna spesa a carico del bilancio nazionale del Movimento. La quota dei partecipanti deve comprendere non solo le spese di soggiorno, ma anche una quota d'iscrizione destinata a coprire tutte le spese di gestione e di organizzazione.
2. L'organizzazione dei Convegni e degli Eventi nazionali deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario.

Art. 62 – Viaggi del Presidente, del Segretario e dell'Assistente Ecclesiastico nazionali

1. Se il Presidente nazionale, il Segretario nazionale o l'Assistente Ecclesiastico nazionale sono invitati ad eventi organizzati da singole Regioni o Comunità, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della Regione o della Comunità che li hanno invitati.
2. Se il Presidente, Segretario o l'Assistente effettuano viaggi nel territorio nazionale per scopi istituzionali o comunque in rappresentanza del Movimento, le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Movimento.

Art. 63 – Incontri internazionali

1. Per gli incontri internazionali con obbligo di partecipazione del M.A.S.C.I., le spese di viaggio e soggiorno dei delegati di diritto e di quelli nominati dal Consiglio nazionale sono a carico del Movimento nella misura deliberata di volta in volta dal Consiglio nazionale.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DI EVENTI NAZIONALI

Art. 64 - Deliberazione dell'evento

1. Lo svolgimento di eventi a carattere nazionale è deliberato dal Consiglio nazionale che ne definisce il tema, i contenuti, il periodo di svolgimento, lo schema di svolgimento e la regione ospitante.

Art. 65 - Compiti del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, sulla base dei contenuti e dello schema di svolgimento approvati dal Consiglio nazionale, stabilisce il programma e le attività di attuazione dell'evento ed è responsabile del loro svolgimento. L'Amministratore è il responsabile economico dell'evento, che ha il compito controllare la programmazione e l'esecuzione delle spese al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'evento.

Art. 66 - Compiti della Regione ospitante

1. Alla regione ospitante è affidata, in collaborazione con il Comitato esecutivo nazionale, la definizione e l'esecuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dell'evento.

Art. 67 - Organizzazione dell'evento

1. Il Comitato esecutivo, in collaborazione con la regione ospitante:

- valuta i costi relativi ai servizi alberghieri ed ai servizi generali e li sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - predispone il preventivo delle spese relative al programma dell'evento e fissa il numero minimo dei partecipanti necessario per garantire l'equilibrio economico/finanziario dell'evento;
 - stabilisce la quota di partecipazione all'evento che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - predispone lo schema della scheda di partecipazione all'evento, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo delibera la località dove si svolgerà l'evento e i costi dei servizi alberghieri e dei servizi generali e predispone i relativi contratti che sottopone alla firma del Presidente nazionale, autorizzando nel contempo il Tesoriere nazionale a versare gli anticipi eventualmente previsti dagli stessi contratti.
 3. Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti e qualsiasi altro pagamento relativo all'evento sono versati sul conto indicato nella scheda di iscrizione all'evento nazionale. Gli stessi sono contabilmente rilevati dal Tesoriere nazionale che costantemente provvederà a trasmettere le relative evidenze all'Amministratore.
 4. Il Comitato esecutivo definisce il piano di

comunicazione interna dell'evento e, in collaborazione con il responsabile della comunicazione il piano di comunicazione esterna a livello nazionale e a livello della Regione ospitante.

5. Agli Adulti scout che svolgono attività di servizio spetta il rimborso delle spese di viaggio. Essi sono ospitati nella struttura alberghiera dove si svolge l'evento o in altra struttura collegata previo recupero delle sole spese di soggiorno.

Art. 68 - Bilancio consuntivo e verifica dell'evento

1. A conclusione dell'evento l'Amministratore predispone il bilancio consuntivo documentato dell'evento, redatto

sullo stesso schema del preventivo.

2. Il Comitato esecutivo approva il bilancio consuntivo dell'evento e lo trasmette, per il tramite del Presidente, al Consiglio nazionale. Predispone una relazione per il Consiglio nazionale sugli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell'evento.
3. Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e, sentita la relazione del Segretario nazionale a nome del Comitato esecutivo, svolge una verifica degli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell'evento.
4. Eventuali contributi di enti, istituzioni o aziende sponsor devono essere deliberati dal Comitato esecutivo, previo assenso del Presidente nazionale.

ALLEGATI

Allegato 1 (art. 3)

Il logo che esprime l'identità visiva del Movimento, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, è rappresentato nella seguente configurazione grafica:



Allegato 2 (art. 2)

1. Il testo della Promessa nel Masci è il seguente:
*“Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
per aiutare gli altri in ogni circostanza;
per osservare la Legge scout.”*
2. Il Testo della Legge Scout nel Masci è il seguente
Gli Adulti Scout:
 1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
 2. sono leali;
 3. si rendono utili e aiutano gli altri;
 4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
 5. sono cortesi;
 6. amano e rispettano la natura;
 7. sanno obbedire;
 8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
 9. sono laboriosi ed economi;
 10. sono puri di pensieri, parole ed azioni.